

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 giugno 2023, n. 187
ALTEA S.R.L. - PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di **VERIFICA DI COMPATIBILITA'** ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per qualificazione, ai sensi dell'art. 7 bis della LR n. 53/2017, presentata dal Comune di Novoli per una RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di n. 43 posti letto, denominata "Villa dell'Armonia", sita in Novoli alla via Vecchia Napoli snc. - ASL LE.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "*Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta*";
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 dicembre 2018, n. 53 "*Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento*" è stato avviato il percorso di riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).

La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. all'art. 29 ha previsto l'approvazione del regolamento che determini:

- 1) *il fabbisogno regionale di RSA non autosufficienti;*
- 2) *i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3) *i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti".

L'art. 12 "Norme transitorie" - punto 12.1 "Disposizioni transitorie" del RR n. 4/2019 prevede che la giunta regionale, entro 60 giorni dalla rispettiva entrata in vigore, approvi un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 (ovvero dei posti letto di strutture già autorizzate al funzionamento ai sensi dell'ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che possono accedere ad autorizzazione all'esercizio anche se in esubero rispetto ai posti previsti da fabbisogno, nello specifico le RSSA ex art. 66). Rientrano nel fabbisogno di autorizzazione all'esercizio, anche se in esubero, i posti letto di strutture ammesse a finanziamento con fondi FESR o con permesso a costruire o istanza di ristrutturazione presentata entro una certa data.

In particolare, tra i posti letto rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 del R.R. n. 4/2019 sono comprese, tra le altre strutture, "i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di qualificazione in RSA di mantenimento".

Infatti, in riferimento alle Residenze Sociali Assistenziali per Anziani ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., d'ora innanzi RSAA, la legge regionale n. 18/2018, all'art. 6 ha integrato la L.R. n. 53/2017 relativa alla RSA per soggetti non autosufficienti, prevedendo quanto segue:

Art. 6 - Integrazioni alla l.r. 53/2017

Alla l.r. 53/2017, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

Art. 7 bis.

Norma transitoria finale

1. ***Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), autorizzate all'assistenza di persone anziane in età superiore ai sessantaquattro anni, con deficit psicofisici, entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di essere qualificate quali strutture a media intensità assistenziale. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo l'autorizzazione amministrativa in atto.***

La predetta legge regionale ha previsto la possibilità per le RSAA sociali di qualificarsi in RSA sociosanitarie manifestando tale volontà entro un arco temporale definito.

Il regolamento regionale attuativo della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., ovvero il regolamento n. 4 del 21/01/2019, è stato emanato il 21/01/2019 e pubblicato sul BURP n. 9 del 25/01/2019. Pertanto, in ossequio al dettato della legge regionale (*entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo*), il dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento è coinciso con la data del 22/01/2019; il dies ad quem (termine finale) il 21/04/2019. Poiché il termine finale coincide con un giorno festivo ed il giorno successivo è anch'esso festivo, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è coinciso con il giorno 23/04/2019.

Con DGR 2 maggio 2019 n. 793 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento" sono state indicate le procedure per la corretta presentazione delle istanze e, contestualmente, è stata approvata la modulistica da utilizzare per la formalizzazione delle istanze alle RSAA che hanno manifestato la volontà di qualificarsi in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti.

La successiva legge regionale 7 luglio 2020, n. 18, art. 2 ha sostituito l'art. 7-bis della LR n. 53/2017. Il novellato art. 7-bis prevede:

"Art. 7 bis. Norma Transitoria finale

1. ***Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (legge regionale 10***

luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), entro trenta giorni dall'emanazione della presente norma, ai fini del fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti), possono richiedere di essere qualificate quali strutture di mantenimento. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale."

2. *La Giunta regionale provvede, conseguentemente, a modificare l'articolo 67 del r.r. 4/2007 adeguando tale tipologia di struttura, dandole valenza e natura di struttura esclusivamente socio-assistenziale.*
3. ***Ai fini della istanza di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. 4/2019 e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.), le strutture di cui all'articolo 7 bis, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti dai regolamenti attuativi.***
4. *Le strutture autorizzate ex articolo 67 del r.r. 4/2007 possono ospitare persone con deficit funzionali, in età superiore ai sessantaquattro anni, in possesso di riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse.*
5. *La Regione Puglia provvede al momento della data di pubblicazione della presente legge a riattivare le procedure informatiche per la ricezione delle istanze finalizzate alla realizzazione di strutture autorizzate in base all'articolo 67 del r.r. 4/2007. Le stesse sono valutate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della modifica del regolamento regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge."*

Pertanto, la LR n. 18/2020 ha riaperto i termini per le RSAA sociali di manifestare la volontà di qualificarsi in RSA sociosanitarie.

Con DGR 522 del 29/03/2021 pubblicata sul Burp n. 51 del 09/04/2021, la Regione ha approvato l'elenco delle RSAA che hanno presentato istanza di qualificazione da RSAA ex art. 67 RR 4/2007 in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 entro i termini previsti dall'art. 7-bis LR 53/2017 (I e II periodo di apertura dei termini per la presentazione delle istanze) e che sono ammesse alle procedure di qualificazione.

In tale elenco veniva inclusa anche la società Altea srl, titolare della RSAA ex art. 67 RR 4/2007 "Villa dell'Armonia", autorizzata al funzionamento per n. 61 p.l. ha richiesto la qualificazione in RSA di mantenimento ex RR 4/2019. L'istanza è stata presentata il 28/07/2020 entro i termini di validità della presentazione delle istanze (II periodo di validità) e la struttura è presente nell'allegato A al presente provvedimento.

Con particolare riferimento al numero di posti ammessi a riquilificazione con DGR 522 del 2021, la Regione specificava che:

"Tuttavia, dall'analisi delle planimetrie allegata e dall'analisi della relazione tecnica allegata all'istanza si evince quanto segue:

1. *La RSAA dispone al **piano terra** di n. 15 stanze a n. 3 p.l., n. 3 stanze a n. 2 p.l. e n. 1 stanza a n. 1 p.l.*
2. *La RSAA dispone al **piano terra** di n. 1 ambiente adibito a spogliatoio per il quale si richiede la*

- trasformazione in n. 1 stanza a n. 1 p.l.
3. La RSAA dispone al **piano primo** di n. 3 stanze a n. 3 p.l.
 4. Al primo piano si propone la ristrutturazione dell'immobile, mediante cambio di destinazione d'uso da civile abitazione a RSA, per la realizzazione di n. 3 stanze con n. 2 p.l. ciascuna. In relazione al punto 4. si evidenzia che non è accoglibile l'istanza di realizzazione di n. 6 p.l. (n. 3 stanze con n. 2 p.l. ciascuna) in quanto tale istanza si configura come nuova istanza e non come qualificazione di RSAA ex art. 67, impatta sul fabbisogno aggiuntivo di posti letto di RSA ai sensi dell'art. 9, comma 2 del RR 4/2019 e come tale è da presentarsi con le modalità e le procedure dettate nella DGR n. 2153/2019. **Infatti la qualificazione da RSAA ex art. 67 in RSA di mantenimento RR 4/2019 presuppone la trasformazione dei posti letto e degli ambienti già autorizzati al funzionamento, non potendo prevedersi con la qualificazione l'attribuzione di posti letto aggiuntivi che prevedono la modifica dello stato di fatto (planimetria dell'esistente) in base al quale è stato rilasciato il precedente atto autorizzativo.**

Lo stesso dicasi in relazione al punto 2., secondo cui la trasformazione di n. 1 ambiente adibito a spogliatoio in n. 1 stanza a n. 1 p.l. **modifica lo stato di fatto (planimetria dell'esistente) e si configura come nuova istanza.** In relazione ai punti 1. e 3., l'art. 67 del RR 4/2007 prevede tra i requisiti strutturali della RSAA "camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq.9 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto". **La RSAA ex art. 67 della Altea srl è stata autorizzata al funzionamento pur possedendo stanze a 3 p.l. che in fase di qualificazione devono essere trasformate in stanze a 2 p.l. In ragione di ciò, dalle n. 18 stanze a 3 p.l. (15 stanze al piano terra + 3 stanze al primo piano) si ricavano n. 36 p.l. che aggiunti ai restanti 7 p.l. (3 stanze a 2 p.l. + 1 stanza ad 1 p.l.) portano all'accoglimento della istanza di qualificazione in RSA di mantenimento RR 4/2019 per un totale di n. 43 p.l."**

La predetta Deliberazione veniva pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia in data 09/04/2021 e notificata con nota prot. n. 6701 del 23/04/2021 alla società Altea srl.

Con la D.G.R. n. 522/2021, la Giunta Regionale ha stabilito altresì:

- Che "le RSAA ex art. 67 RR 4/2007 che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA di cui al RR 4/2019, elencate nell'allegato A, ai sensi dell'art. 7 della LR n. 9/2017 devono inoltrare al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando la modulistica allegata alla DGR n. 793/2019 ed allegandovi la documentazione ivi indicata. Il comune, verificati i titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità, attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione allegata all'istanza. **Il tutto deve pervenire alla competente Sezione regionale entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento sul BURP;**
- Di "modificare la DGR n. 793/2019 nella parte in cui prevede i requisiti strutturali da possedersi da parte delle RSAA nella fase di qualificazione in RSA, ovvero di prevedere che tali strutture possono optare tanto per il possesso dei requisiti strutturali del RR n. 4/2019 tanto dei requisiti strutturali del RR n. 4/2007 (requisiti comuni di cui all'art. 36 e specifici di cui all'art. 67);"

In ottemperanza a tale previsione, con pec del 06/08/2021 (prot.n. 10495 del 06/08/2021), acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/13245 del 16/09/2021, il Comune di Novoli inoltrava istanza di qualificazione del 21/06/2021, con cui il Sig. Aniello Miglietta in qualità di legale rappresentante della società Altea srl - PI 04107300750 - con sede in Novoli (Le) alla Via Vecchia Novoli snc chiedeva la qualificazione di per n. 50 pl di Rsa di mantenimento di tipo A.

In particolare dalla predetta nota n. 10495 del 06/08/2021 si evinceva che successivamente alla pubblicazione della DGR 522 del 2021, la società Altea S.r.l. inoltrava al Comune di Novoli n. 2 istanze:

- la prima con nota acquisita al protocollo del Comune di Novoli al n. 7040 del 21/05/2021, con cui con riferimento a quanto ammesso con DGR 522 del 2021 la società chiedeva la qualificazione di n. 43 pl;
- la seconda del (21/06/2021) acquisita al protocollo del Comune di Novoli al n. 8444 2021 con cui facendo seguito alla pubblicazione della LR n. 15 del 08/06/2021 (art 5) chiedeva la qualificazione per n. 50 pl.

Con nota prot. n. AOO183/0008668 del 04/07/2022 lo scrivente Servizio comunicava al legale rappresentante della Altea S.r.l. ed al Comune di Novoli quanto segue: *“con la presente si dichiara inammissibile l’istanza inoltrata dal Comune di Novoli con la nota prot. n. 10495 del 06/08/2021 e relativa all’istanza di autorizzazione alla realizzazione acquisita dallo stesso Comune in data 21/06/2021.*

Si invita, pertanto, il Comune di Novoli a trasmettere quanto acquisito dalla Altea srl con nota prot. n. 7040 del 21/05/2021 relativamente all’istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 43 p.l. ai fini degli adempimenti previsti dall’art 7 della LR 9 del 2017.”

In riscontro a quanto richiesto con la predetta nota, con pec del 04/05/2023, acquisita al prot. n. AOO183/008154 del 30/05/2023 di questo Ente, il Comune di Novoli inoltrava istanza formulata secondo il modello di domanda REA TRASF 3 allegato alla D.G.R n. 793 del 2019 presentata dal Sig. Aniello Miglietta, in qualità di legale rappresentante della società Altea S.r.l. – PI 04107300750 con sede in Novoli (Le) alla Via Vecchia Napoli s.n.c. Con tale istanza la società Altea S.r.l. chiedeva l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della RSAA ex art. 67 del R.R. n. 4/2007 ubicata nel Comune di Novoli alla Via Vecchia Napoli s.n.c. in una Rsa non autosufficienti, denominata *“Villa dell’Armonia”* con dotazione di n.43 posti letto relativi alla seguente tipologia di assistenza:

- *RSA di mantenimento anziani - tipo A- RR. n. 4/2019 con dotazione di n.43 posti letto pari a n.2,5 nuclei.*

All’istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR n.4/2019 (modello di domanda REA Trasf. 3 - strutture con istanza di qualificazione – trasformazione (ex RSSA art. 67 R.R. 4/2007) allegato alla D.G.R. n. 793/2019);
- Rep n. 65252 Racc. n. 29146 Contratto di vendita stipulato in data 9/09/2008 tra il dott. Marciante Antonio e il sig. Miglietta Aniello, in qualità di legale rappresentante della società Altea S.r.l. - Registrato a Lecce il 10/09/2008 al n. 5061 serie 1T;
- Allegato B all’atto del 09.09.2008 Racc. n. 29146 Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Novoli in data 18/03/2008;
- Tav. 1 Relazione generale del 18/05/2021;
- Prot. n. 13404 Certificato di Agibilità n°35/2013 del 16/12/2013 rilasciato dal Settore Area Tecnica del Comune di Novoli;
- Nota prot. n. 13050 del 6/12/2013 ad oggetto *“richiesta parere di competenza ai fini della dichiarazione di agibilità definitiva di una Residenza Sociale Assistenziale per anziani “Villa dell’Armonia”, sita in Novoli alla via vecchia Napoli, di proprietà della ditta “Altea srl”(...)”;*
- Nota prot. n. 13050 del 6/12/2013 ad oggetto *“Parere per agibilità e autorizzazione all’uso con deroga ai limiti di altezza (...)”;*
- Prot. n. 16/338R.U. del 15/04/2020 ad oggetto *“Parere SIAN per il rilascio del certificato di agibilità dell’immobile sito in Napoli alla Via Vecchia Napoli, da adibire a Residenza Sociale Assistenziale per Anziani. Ditta Altea s.r.l.”;*
- Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio;
- DD n. 3 del 24/01/2017 ad oggetto *“Provvedimento di convalida RSA “Villa Dell’Armonia” della*

- Società Altea in Via Vecchia Napoli snc Novoli” con cui si determina “di convalidare l’autorizzazione al funzionamento rilasciata con determinazione del Responsabile del Settore AA.GG. n. 146 del 02/05/2014, per modifica del legale rappresentante da Rampino Angelo a Miglietta Aniello (...)”;
- Determinazione Regionale n. 371 del 28/03/2017 avente ad oggetto “LR n. 19/2006, art 53 comma 1 lett. D – RR 4/2007 e smi – Aggiornamento dell’iscrizione nel Registro delle strutture e dei servizi destinate agli anziani della Residenza sociale assistenziale per anziani (RSA) (art 67 del Reg. n. 4/2007 e smi e i) denominata “Villa dell’Armonia” ubicata a Novoli (Le) – Cod. pratica YMOQHO8”;
 - Istanza del 27/07/2020 di qualificazione della RSSA Villa dell’Armonia in RSA “di mantenimento” ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale n. 18/2020;
 - Istanza di qualificazione della RSAA Villa dell’Armonia in RSA di mantenimento ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 18/2020 e relative ricevuta di accettazione e consegna della pec inviata in data 28/07/2020;
 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, nella quale il legale rappresentante “dichiara che la società Altea srl è gestore della RSAA Villa dell’Armonia autorizzata ai sensi dell’art. 67 del R.R. 4/2007 e s.m.i; che nulla è mutato rispetto a quanto denunciato per l’ottenimento : - Dell’ “autorizzazione definitiva all’esercizio” n. 3 del 24/04/2017” per Residenza Sociale Assistenziale per anziani rilasciata dal comune di Novoli; - Dell’Atto Dirigenziale n.371 del 28/03/2017 del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali dell’Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia; - Del certificato di agibilità n. 35/2013 del 16.12.2013 avente protocollo n. 13404 rilasciato da Ufficio Tecnico del comune di Novoli; - Del “nulla osta” emesso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce del 15/01/2019 (...)” ;
 - Documento di identità del Sig. Miglietta Aniello, in qualità di legale rappresentante della società;
 - Prot. 830 del 15.1.2019 Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;
 - Nota sgo AOO183/6701 del 23/04/2021 ad oggetto “Notifica deliberazione della Giunta Regionale : SGO/DEL/2021/00023”;
 - Riscontro pec regione puglia del 23/04/2021 (DGR n. 522 del 29.03.2020) qualificazione della RSSA Villa Dell’armonia in rsa di mantenimento anziani- tipo A- per 43 p.l.;
 - Nota del 04.05.2023 relativa alla richiesta di verifica di compatibilità regionale per l’autorizzazione all’esercizio per Rsa di mantenimento anziani- tipo A- per 43 p.l. a Villa dell’Armonia gestita dalla soc. Altea srl a seguito di processo di qualificazione, nella quale il Comune di Novoli attesta la conformità alla normativa urbanistica edilizia della struttura denominata “Villa Dell’Armonia”;
 - Elaborati planimetrici del progetto.

Con specifico riferimento alla verifica dei requisiti strutturali si rileva preliminarmente che l’istante ha dichiarato di volersi avvalere di quanto stabilito dall’art 7-bis della LR 53 /2017 (come novellato dall’art 2 della LR 18/2020) laddove prevede che **“Ai fini della istanza di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. 4/2019 e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.), le strutture di cui all’articolo 7 bis, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti dai regolamenti attuativi”**

Alla luce della predetta disposizione all’esito della verifica effettuata circa il rispetto da parte della struttura dei requisiti strutturali di cui all’art. 67 del RR n. 4 del 2007 a tenore del quale il modulo abitativo deve prevedere *“camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico assistito per la non autosufficienza; La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione*

degli ospiti. Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti. Ogni modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori. La palestra, destinata all'esercizio fisico deve accogliere l'attrezzatura minima per consentire all'ospite un'adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico. Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza", si rileva che la struttura possiede i requisiti suddetti.

Tanto considerato

Si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, dell'art. 7- bis della L.R. n. 53/2017 e della DGR n. 522/2021, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Novoli in relazione all'istanza della società Altea S.r.l. – PI 04107300750 con sede in Novoli (Le) alla Via Vecchia Napoli s.n.c., per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007, autorizzata per 61 posti con DD n. 146 del 02/05/2014 rilasciata dal Comune di Novoli, convalida con DD n. 3 del 24.01.2017 del Comune di Novoli, in una RSA per soggetti non autosufficienti con dotazione di n. 43 posti letto di RSA mantenimento anziani - tipo A di cui al RR n. 4/2019, denominata "Villa dell'Armonia" da realizzarsi nel Comune di Novoli alla Via Vecchia Napoli s.n.c.; e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Altea S.r.l. – PI 04107300750 - e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Altea S.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla documentazione tecnica allegata all'istanza inviata allo scrivente Servizio via pec in data 4/05/2023 ed acquisita al prot. n. AOO183/0008154 del 30/05/2023 di questo Ente, ed in ogni caso in conformità ai requisiti strutturali previsti dall'art 67 del RR n. 4/2007;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Novoli, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Altea S.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 43 posti di RSA di mantenimento anziani - tipo A, si rinvia all' art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e della DGR n. 522/2021, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Novoli in relazione all'istanza della società Altea S.r.l. – PI 04107300750 con sede in Novoli (Le) alla Via Vecchia Napoli s.n.c., per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007, autorizzata per 61 posti con DD n. 146 del 02/05/2014 rilasciata dal Comune di Novoli, convalida con DD n. 3 del 24.01.2017 del Comune di Novoli, in una RSA per soggetti non autosufficienti con dotazione di n. 43 posti letto di RSA mantenimento anziani - tipo A di cui al RR n. 4/2019, denominata "*Villa dell'Armonia*" da realizzarsi nel Comune di Novoli alla Via Vecchia Napoli s.n.c.; e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Altea S.r.l. – PI 04107300750 - e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Altea S.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla documentazione tecnica allegata all'istanza inviata allo scrivente Servizio via pec in data 4/05/2023 ed acquisita al prot. n. AOO183/0008154 del 30/05/2023 di questo Ente, ed in ogni caso in conformità ai requisiti strutturali previsti dall'art 67 del RR n. 4/2007;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Novoli, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Altea S.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.

- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 43 posti di RSA di mantenimento anziani - tipo A, si rinvia all' art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
 - vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Novoli (areatecnica.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it);
 - alla società Altea S.r.l., in persona del suo legalerappresentante (alteanovoli@legalmail.it);

Il presente provvedimento:

- a) sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
(Antonia Lorusso)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità-
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)